



**Messa in sicurezza Diga Lago della Spina ex OCDPC 53/2013**

**PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 11**

Prot. n 4020 del 11/12/2013

**Premesso che:**

Il Decreto Legge 29.03.2004 n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28.05.2004, n. 139, recava “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali*”. Il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.11.2004 recava la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza di 14 grandi dighe, tra cui quella del Lago della Spina; da ultimo il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 29.02.2012 con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.03.2011;

Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3418/2005 è stato nominato Commissario Delegato per la messa in sicurezza della diga suddetta l’ing. Pier Giorgio Perelli;

E’ stato quindi redatto il progetto definitivo dei “*Lavori di messa in sicurezza Diga Lago della Spina e quelli finalizzati al miglioramento del prelievo dell’acqua dell’invaso ai fini irrigui, 14-4-2008*”, approvato ai sensi dell’art. 1 del d.l. 504/1994 convertito dalla legge n. 584/1994 ed ai sensi dell’art. 1, comma 4, dell’OPCM n. 3418/2005 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idrauliche ed elettriche con nota n. 26/DIR/GEN del 25.06.2008;



E' stato successivamente redatto il progetto esecutivo per la *“Messa in sicurezza della diga Lago della Spina, 25-7-2008”*, predisposto dagli ing. F. Gamba, P. Galvanin e G. Peri, integrato dall'elaborato *“Modifiche apportate alla galleria di scarico – aggiornamenti a seguito delle richieste dell'Ufficio Tecnico per le dighe di Torino, 5-9-2008”*, redatto dalla società Alpina S.p.A., che recepiva le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico per le dighe di Torino con nota prot. n. 80776 del 02.09.2008 (*“Istruttoria su Progetto Esecutivo per la verifica della congruità delle risposte alle prescrizioni formulate sull'approvazione del progetto definitivo avvenuto con nota 25-6-2008 n. 26 /DIR /GEN”*) ed approvato dallo stesso UTD il 12.09.2008;

L'importo originario complessivo degli interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile per la messa in sicurezza della diga Lago della Spina di competenza commissariale ammontava ad € 3.231.118,06 oltre IVA, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 151.109,96 oltre IVA, per complessivi € 3.382.228,02. Tale importo comprendeva: (i) i costi per le opere di messa in sicurezza della diga, come da Computo Metrico Estimativo *“Riepilogo opere complessive e relativi importi”* di € 3.003.127,53 oltre IVA, oltre oneri per la sicurezza pari a € 132.617,63 oltre IVA, nonché (ii) i costi per i lavori finalizzati al miglioramento del prelievo dell'acqua dall'invaso della diga a fini irrigui di competenza del Consorzio di secondo grado Chierese – Astigiano, come da Computo Metrico Estimativo *“Riepilogo opere complessive e relativi importi”* di € 227.990,53 oltre IVA, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 18.492,33 oltre IVA, lavori, questi ultimi, separati e contabilmente indipendenti da quelli di messa in sicurezza, il cui onere era a totale ed esclusivo carico del Consorzio in conformità a quanto disposto dalla Regione Piemonte con DGR 31.03.2008, n. 24-8510;



In data 08.09.2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per l'affidamento dei suddetti lavori mediante procedura aperta e sui quotidiani l'estratto del predetto bando;

Con verbale di aggiudicazione del 16.10.2008 l'appalto di lavori a corpo in argomento è stato aggiudicato all'impresa Tecnis S.p.A., con sede in Via Giorgio Almirante , 21 – 95030 Tremestieri Etneo (CT), con il ribasso del 21,619% sull'importo a corpo posto a base d'asta, per un importo di aggiudicazione pari a € 2.532.582,65 oltre IVA, oltre oneri per la sicurezza pari a € 151.109,96, oltre IVA, per complessivi € 2.683.692,61, oltre IVA;

Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) è stato individuato nella persona dell'ing. Dughera, mentre con determina n. 24/2008 la Direzione Lavori (di seguito DL) è stata affidata all'ing. Perelli, che allo stesso tempo già ricopriva anche l'incarico di Commissario Delegato;

In data 01.12.2008, in attesa della stipula del contratto, che sarebbe poi avvenuta solamente in data 20.01.2009 presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Piemonte e della Valle d'Aosta con il n. 5762 di repertorio, la stazione appaltante ha consegnato, sotto riserva di legge, i lavori alla società appaltatrice Tecnis S.p.A., mentre l'ing. Muraca ha assunto l'incarico di Ingegnere Responsabile;

La durata dell'esecuzione dei lavori era prevista in 530 giorni e la data di ultimazione lavori era stata fissata al giorno 4 maggio 2010, invece che alla data del 14 maggio 2010;

Immediatamente dopo la consegna dei lavori, avvenuta, come già detto, sotto riserva di legge, a causa di avverse condizioni atmosferiche, in data 09.12.2008 si è verificata una sospensione di fatto dei lavori; la DL, infatti, non ha provveduto ad emettere nessun verbale di



sospensione dei lavori, nonostante la richiesta di sospensione fattale pervenire dalla società appaltatrice in data 10.12.2008;

La ripresa di fatto dei lavori, senza alcuna relativa verbalizzazione, è avvenuta in data 17.02.2009 e quindi ben 71 giorni dopo l'avvenuta sospensione di fatto degli stessi; durante questo periodo, la DL ha osservato, con prot. n. 1/2009, la scarsa presenza di personale nel cantiere e l'inadeguatezza dei mezzi d'opera apprestati;

Nel frattempo, in data 30.01.2009, con l'OPCM n. 3736/2009 è stato nominato come nuovo Commissario Delegato il prof. Roberto Guercio, in sostituzione dell'ing. Pier Giorgio Perelli;

In data 24.02.2009, con Ordine di Servizio n. 1, la DL ha ricordato all'appaltatrice che, prima di procedere con l'inizio dei lavori riguardanti la demolizione dell'ex mulino, si sarebbe dovuto provvedere allo smantellamento delle esistenti linee aeree dell'ENEL e della linea telefonica;

Vi è stata, quindi, un'ulteriore sospensione parziale di fatto dei lavori, che è cessata in data 15.04.2009 con l'avvenuta ultimazione dello spostamento delle utenze. Questa sospensione parziale di fatto dei lavori è durata 45 giorni;

In data 28.04.2009 la società appaltatrice, a seguito di situazioni atmosferiche di piovosità eccezionali al di fuori della normale casistica, ha denunciato danni di forza maggiore ai sensi dell'art. 20 del DM n. 145/2000 e, contestualmente, ha richiesto la sospensione dei lavori a causa dell'innalzamento del livello del lago provocato dalla piovosità eccezionale;

In data 05.05.2009 la Tecnis S.p.A. ha ripreso i lavori senza che vi fosse stata nessuna verbalizzazione di quanto accaduto, verbalizzazione mancante anche in merito all'inizio della sospensione. Si è, quindi, avuta una sospensione lavori di fatto di 7 giorni;



## Comune di Pralormo

---

Sindaco

In data 29.06.2009 l'appaltatore, con prot. n. 67/2009, ha denunciato la sopravvenienza di strutture murarie sottostanti il mulino ubicato a ridosso del rilevato diga ed interferenti con il paramento di valle, interferenze che sono poi state regolarmente constatate nel sopralluogo avvenuto in data 24.07.2009 da parte della DL e che sono state oggetto di una delle perizie di variante successivamente intervenute;

Il RUP, con nota prot. n. 3073/2009 in data 06.07.2009, ha comunicato alla società appaltatrice la cessazione, a far data dal 02.04.2009, dell'opera di supporto fornita dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta;

In data 07.07.2009 la Tecnis S.p.A. ha, dunque, richiesto la sospensione dei lavori per assenza del RUP; quest'ultimo è poi successivamente rientrato nelle sue funzioni in data 25.09.2009;

In data 09.07.2009 la DL ha sollecitato l'impresa ad eseguire i lavori e ha considerato ancora valida la data di ultimazione lavori originariamente indicata all'atto di consegna dei lavori;

Alla luce delle problematiche manifestatesi all'atto della demolizione dell'ex mulino, in data 04.08.2009 la società appaltatrice ha richiesto la sospensione dei lavori; tuttavia, con O.d.S. n. 9 la DL ha ordinato all'impresa la completa demolizione del fabbricato ex mulino e nello stesso giorno, il 24.08.2009, ha redatto la perizia suppletiva e di variante n. 1;

Ulteriori nuove interferenze impreviste sono state denunciate dalla Tecnis. S.p.A. in data 16.09.2009, la quale, per questo motivo, ha richiesto un'ulteriore sospensione in data 29.09.2009;

In data 27.11.2009 la DL ha comunicato al RUP l'ultimazione dei lavori del sottopasso idraulico e ha chiesto la designazione del collaudatore per effettuare il collaudo statico



richiesto dalla Provincia di Torino per riaprire la strada SP 29; alla luce della mancata nomina del collaudatore, e quindi dell'impossibilità di proseguire i lavori riguardanti il ripristino della SP 29, la società appaltatrice ha richiesto una sospensione dei lavori in data 03.12.2009;

In data 12.02.2010 la DL ha nuovamente segnalato all'impresa il ritardo nelle lavorazioni rispetto ai tempi contrattualmente previsti;

Alla luce del persistere della mancanza di un collaudatore, in data 01.03.2010 la Tecnis S.p.A. ne ha richiesto, nuovamente, la nomina; la medesima richiesta è stata successivamente condivisa dal RUP nei confronti del Commissario in data 23.03.2010;

La DL con O.d.S. n. 19 ha, dunque, ordinato all'impresa di completare la demolizione dell'ex mulino, ma quest'ultima, con nota prot. n. 186, ha criticato la vetustà della perizia risalente al 24.08.2009 e la non considerazione delle sopravvenienze manifestatesi, minacciando la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante;

La DL, con O.d.S. n. 21, ha ribadito l'ordine di immediata demolizione dell'ex mulino;

In data 13.04.2010 il RUP, con nota prot. n. 1880, ha rigettato le contestazioni dell'impresa contenute nella nota prot. n. 186 e ha evidenziato un avanzamento lavori pari solamente al 55% rispetto alla prossimità della data di ultimazione lavori. Ha, inoltre, confermato che dal giorno successivo a quest'ultima data, l'impresa sarebbe stata considerata in penale e sarebbe stata valutata l'eventualità di proporre la risoluzione del contratto in danno all'impresa;

In data 19.04.2010 la Tecnis S.p.A. ha contestato la nota prot. n. 1880 e ha sottolineato come i ritardi dei lavori fossero da attribuirsi a carenze progettuali e alla mancata cooperazione della stazione appaltante e, inoltre, ha diffidato dall'applicare le penali;



In data 20.04.2010 la stessa società appaltatrice ha presentato istanza di proroga dei lavori per 251 giorni fino al 09.01.2011, mentre sia la DL che il RUP hanno ribadito che la data di ultimazione lavori sarebbe rimasta fissata al 04.05.2010;

Successivamente, nei giorni 07.06.2010 e 14.06.2010, con note prot. n. 109 e n. 112, la DL ha rinnovato al Commissario la richiesta di nomina della Commissione di Collaudo, necessaria per non rallentare ulteriormente i lavori;

In data 24.06.2010 è stato emesso il certificato di pagamento n. 4 per lavori eseguiti al 27.05.2010 per un ammontare complessivo di € 299.990,94 oltre IVA; sono state applicate penali per un importo complessivo pari ad € 61.724,93;

L'appaltatore in data 17.06.2010 ha sottoscritto il relativo registro di contabilità con riserva, richiedendo la disapplicazione delle penali;

In data 24.06.2010 la Tecnis S.p.A. ha presentato al Commissario un'istanza di disapplicazione della penale comminata in occasione del SAL 4. Nell'istanza ha evidenziato che: (i) non è stata data nessuna risposta da parte del RUP all'istanza di proroga al termine di ultimazione lavori, prot. n. 195 del 20.04.2010; (ii) si sono riscontrate gravi inadempienze ed omissioni da parte della DL, in quanto a fronte di specifiche causali, che avrebbero dovuto indurre la medesima ad emettere verbali di sospensione dei lavori (totali e/o parziali), questa non ha provveduto all'emissione dei relativi atti amministrativi. Le ragioni per cui la società appaltatrice ha richiesto una proroga di 251 giorni al termine di ultimazione dei lavori sono connesse ai seguenti fatti esterni che ad essa non sarebbero imputabili:

a) avversità metereologiche (per neve nel periodo dicembre 2008 – febbraio 2009).

Proroga richiesta 79 giorni;



b) tardivo spostamento delle utenze elettriche ex mulino da demolire. Proroga richiesta 45 giorni;

c) eccezionali avversità atmosferiche. Proroga richiesta 7 giorni;

d) variante stradale SP 929 (scatolare idraulico). Proroga richiesta 142 giorni;

e) sopravvenienze impreviste (ex mulino) e ricarica paramento di valle diga. Proroga richiesta 30 giorni (ex mulino) + 90 giorni (per avviare lavori ricarica paramento di valle );

f) configurazione amministrativa dell'appalto (mancanza del RUP per 5 mesi, dal 02.04.2009 al 25.09.2009).

In data 07.07.2010 la società appaltatrice ha reiterato l'istanza di disapplicazione delle penali;

Con Determinazione n. 141 del 29.07.2010 (lettera di incarico n. 147/10/gd del 30.07.2010) il Commissario Delegato, prof. Roberto Guercio, ha nominato la Commissione di collaudo;

In data 15.09.2010, con nota prot. 229, l'appaltatrice ha reiterato l'istanza di disapplicazione della penale, chiedendo di rivalutare l'istanza già presentata avvalendosi anche della Commissione di collaudo;

In data 20.09.2010 la DL, con nota prot. n. 138, ha comunicato al RUP che il giorno 12.08.2010 la penale aveva raggiunto € 268.368,26, pari al 10% dell'importo contrattuale;

In data 25.09.2010 è stato effettuato il collaudo statico del sottopasso SP 29 e la Tecnis S.p.A., con successiva nota prot. n. 236, ha comunicato l'avvio dei relativi lavori per il 04.10.2010.



In data 05.10.2010 la società appaltatrice ha reiterato l'istanza di disapplicazione della penale e il giorno successivo, con nota prot. n. 237, ha chiesto di formalizzare la fine dei lavori al 31.12.2010;

In data 25.10.2010 è stato emesso il certificato di pagamento n. 5 per lavori eseguiti al 26.07.2010 per un ammontare complessivo di € 50.308,69 oltre IVA; sono state applicate penali per un importo complessivo pari ad € 161.021,56;

L'appaltatore in data 06.09.2010 ha sottoscritto il relativo registro di contabilità con riserva, richiedendo la disapplicazione delle penali;

In data 25.10.2010, con nota prot. n. 240, la Tecnis S.p.A. ha rilevato come la stazione appaltante non avesse ancora ratificato la nuova data di ultimazione dei lavori richiesta (31.12.2010);

L'appaltatrice in data 03.11.2010 e 05.11.2010: (i) ha ribadito la necessità che il termine di ultimazione dei lavori venisse spostato al 31.12.2010 a causa del ritardo dei collaudi statici imputabile alla stazione appaltante; (ii) ha reiterato l'istanza di disapplicazione della penale comminata in occasione dei SAL 4 e 5, adducendo come motivi le eccezionali avversità meteo, il tardivo spostamento delle utenze, l'evento di piena, il collaudo della variante stradale SP 29, le sopravvenienze impreviste e imprevedibili e la configurazione amministrativa dell'appalto;

In data 23.12.2010 è stato trasmesso il verbale della visita di collaudo avvenuta il 19.11.2010 e la Commissione di Collaudo, tra le varie questioni affrontate, ha sostenuto che, in merito alla richiesta del RUP di risolvere il contratto per il raggiunto limite delle penali (10%), si sarebbe dovuto dapprima fissare un nuovo termine contrattuale alla luce dell'andamento generale dell'appalto e, solo una volta fissato tale termine, si sarebbe potuto determinare se l'impresa fosse risultata inadempiente o meno rispetto ai tempi contrattuali; se, alla luce del



nuovo termine, le penali avessero superato nuovamente il 10%, allora si sarebbe potuto provvedere alla risoluzione del contratto, altrimenti la risoluzione sarebbe risultata immotivata per mancanza di presupposti fattuali;

In data 27.01.2011 e 01.02.2011 la Tecnis S.p.A. ha richiesto l'emissione del SAL 6 e reiterato l'istanza di disapplicazione della penale applicata, alla luce delle precedenti analoghe e in considerazione delle risultanze in atti della Commissione di collaudo, contestate parzialmente dal RUP e dalla DL;

In data 02.03.2011 la società appaltatrice ha invitato il Commissario al ripristino del sinallagma contrattuale e ha reiterato nuovamente l'istanza di disapplicazione della penale;

In data 02.08.2011 DL e RUP hanno ordinato all'impresa di riprendere i lavori entro il 16.08.2011. L'Impresa ha sottoscritto l'O.d.S. dichiarando che avrebbe ripreso i lavori, ferme restando le osservazioni tecniche già annunciate nelle diverse comunicazioni e chiedendo la restituzione della penale sino ad allora comminata per € 220.000,00 circa;

In data 25.10.2011 è stato emesso il certificato di pagamento n. 6 per lavori eseguiti al 30.11.2010 per un ammontare complessivo di € 119.651,34 oltre IVA; sono state applicate penali per un importo complessivo pari ad € 25.903,41;

L'appaltatore in data 25.08.2011 ha sottoscritto il relativo registro di contabilità con riserva, richiedendo la disapplicazione delle penali;

In data 28.10.2011 con prot. n. 378/11/gd l'impresa appaltatrice ha reiterato l'istanza di disapplicazione delle penali;

L'appaltatore in data 09.11.2011 ha sottoscritto il registro di contabilità n. 7 con riserva, richiedendo la disapplicazione delle penali;



L'appaltatore in data 11.01.2012 ha sottoscritto il registro di contabilità n. 8 con riserva, richiedendo la disapplicazione delle penali;

In data 12.06.2012 con nota prot. n. 147 la DL ha certificato l'avvenuta ultimazione dei lavori al giorno 11.06.2012;

In data 10.08.2012 è stato predisposto il conto finale dei lavori, che è stato sottoposto all'appaltatore, il quale lo ha sottoscritto con riserva in data 04.09.2012, richiedendo la disapplicazione delle penali;

In data 10.08.2012 il Direttore dei Lavori ing. Catalano ha redatto la relazione sul conto finale ai sensi dell'art. 173 del DPR 554/1999;

In data 19.10.2012 il Responsabile del Procedimento ha redatto la relazione riservata sul conto finale ai sensi dell'art. 175 del DPR 554/1999;

Nelle more dell'esecuzione del contratto, a seguito della cessazione dello stato di emergenza al 29.02.2012, è stata ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi per il superamento della situazione di criticità legata alla messa in sicurezza della diga Lago della Spina, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Protezione Civile ha quindi ritenuto necessario adottare un'ordinanza di protezione civile, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del d.l. 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Con l'OPCM 53/2013 il Comune di Pralormo è stato individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento delle procedure



tecnico - amministrative per la messa in sicurezza della diga La Spina, insistente nel medesimo comune ed il Sindaco di Pralormo è stato autorizzato a porre in essere gli atti occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle attività necessarie per il completamento tecnico amministrativo finalizzato al superamento del contesto critico. Peraltro in data 04.10.2012, con nota prot. n. 307/12/gd, il Commissario prof. Guercio aveva già dichiarato di essere decaduto dall'incarico di Commissario a partire dal 29.02.2012;

Alla luce della designazione del Comune di Pralormo quale nuova stazione appaltante, l'appaltatore ha provveduto a presentare, con nota prot. n. 270 del 04.03.2013, un'ulteriore istanza di disapplicazione delle penali;

In data 10.06.2013 la Commissione di Collaudo ha predisposto il certificato di collaudo relativo ai *“Lavori di messa in sicurezza e quelli finalizzati al miglioramento del prelievo dell'acqua dall'invado della diga ai fini irrigui”*;

Con provvedimento sindacale n. 1 prot. n. 1969 del 12.06.2013, il Sindaco del Comune di Pralormo ha accolto, ai sensi dell'art. 198 D.P.R. 554/1999 applicabile *ratione temporis*, la proposta della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo di cui al verbale di quarta visita, effettuata il 23.11.2012, e per l'effetto ha riconosciuto ed approvato le lavorazioni, eseguite in mancanza di preventiva autorizzazione amministrativa e contabile, contemplate dai richiamati *addendum* n. 1, 2 e 3 in quanto giudicate dalla Commissione di collaudo *“indispensabili per l'esecuzione dell'opera”*;

Per il che, a seguito del provvedimento sindacale n. 1 in data 12.06.2013 e della DGC n. 30/2013, è stato emesso il certificato n. 8 bis per il pagamento della nona rata di acconto pari ad € 161.050,31 oltre IVA;



Lo stato finale è stato aggiornato al 17.06.2013 e sottoposto alla firma dell'appaltatore, che lo ha sottoscritto con riserva, ribadendo e confermando le riserve già iscritte e confermate nel conto finale;

Con provvedimento sindacale n. 4 prot. n. 2656 del 09.08.2013, il Sindaco del Comune di Pralormo ha dichiarato ammissibile il certificato di collaudo predisposto dall'apposita Commissione in data 10.06.2013, con le risultanze ivi contenute, contestualmente (i) approvando il certificato di collaudo relativo ai *“Lavori di messa in sicurezza e quelli finalizzati al miglioramento del prelievo dell'acqua dall'invado della diga ai fini irrigui”*, (ii) rinviando a successivo provvedimento l'approvazione degli atti contabili relativi ai lavori in questione e la conferma o eventuale rettifica del credito netto dell'appaltatore a saldo (avvenute poi con provvedimento sindacale n. 5 prot. n. 2886 del 09.09.2013); (iii) rinviando a successivo provvedimento la deliberazione sulle domande dell'appaltatore (quantificate nelle riserve confermate nel conto finale in € 1.501.713,35, con esclusione di quanto richiesto a titolo di restituzione delle penali), anche in ragione della recente formalizzazione di proposta transattiva da parte dello stesso appaltatore con comunicazione a mezzo pec in data 08.08.2013 in esito all'incontro tenutosi tra le Parti in data 05.08.2013, come da verbale congiuntamente sottoscritto;

Le Parti poi, dopo ulteriori svariati incontri, hanno convenuto sulla reciproca opportunità di un bonario componimento delle domande dell'appaltatrice oggetto di riserve iscritte sugli atti contabili mediante una transazione ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. 163/2006;

La questione della disapplicazione delle penali, oggetto delle plurime richiamate istanze separatamente formulate dall'impresa, non ha invece trovato in quella sede una compiuta definizione;



L'Amministrazione, conformemente alla prevalente giurisprudenza arbitrale ed in evasione delle plurime istanze di disapplicazione separatamente formulate dall'appaltatrice, ha ritenuto che la richiesta di disapplicazione della penale sia sottratta al generale principio della sua formale iscrizione come riserva nel primo documento in cui la penale stessa è applicata per la prima volta, essendo sufficiente avanzare formale e separata istanza di revisione e/o riaccredito della penale, e ciò anche alla luce della disciplina di cui all'art. 22, commi 4 e 5 del DM 145/2000, applicabile al caso di specie, che, nel prevedere testualmente che la domanda di disapplicazione debba essere oggetto di "richiesta"/ "istanza" motivata, ha evidentemente inteso configurare una ipotesi speciale, come tale derogatoria e sostitutiva rispetto a quella più generale delle domande dell'appaltatore oggetto di riserva, di cui ai successivi artt. 31 e ss.

In ordine a tale questione l'attuale DL, ing. Catalano, nelle sue controdeduzioni alle riserve iscritte sul registro di contabilità aggiornato al conto finale, prot. 187/2012 D\_U del 10.09.2012, sostiene che *"la richiesta di disapplicazione delle penali possa essere ritenuta fondata e quantificata in misura totale o parziale in relazione alla definizione della proroga .... nonché in relazione alla valutazione delle varie situazioni che hanno caratterizzato l'appalto in questione in termini di conduzione amministrativa dello stesso"*;

L'attuale RUP, ing. Greco, nella sua relazione riservata sul conto finale, prot. 232/LS del 29.08.2013, afferma che *"dal confronto tra il ritardo complessivo dell'ultimazione dei lavori (709 giorni) e l'interruzione effettiva dei lavori dovuta anche per carenze oggettive della stazione appaltante (821 giorni), si propone di accordare all'impresa la disapplicazione della penale di € 248.649,90 oltre il pagamento dei relativi interessi"*.



Infine, la Commissione di collaudo, nella propria relazione sul conto finale, prot. 191/LS del 18.04.2013, sostiene che *“all’impresa va accordata una proroga di 734 giorni, il ritardo dell’impresa è pari a 719 giorni, per cui non vi è da applicare nessuna penale all’impresa; si propone, inoltre, di riconoscere all’impresa gli interessi sulla penale pari ad € 28.043,09”*.

Con riferimento a tale questione, inoltre, è stato preventivamente acquisito il parere legale reso dall’avv. Andrea Gandino in data 10.12.2013 prot. n. 4019, interpellato sul punto, vista la straordinaria complessità della vicenda;

Il precitato parere legale, in particolare, rileva conclusivamente quanto segue: *“l’eventuale evasione positiva dell’istanza di disapplicazione delle penali da parte della stazione appaltante apparirebbe tutt’altro che arbitraria e/o illegittima, appalesandosi, anzi, in ragione delle evenienze quantomai atipiche verificatesi e sopra meglio descritte, come atto doveroso, anche in un’ottica di prudente ed oculata gestione delle risorse erariali, evitando l’esposizione della stazione appaltante ad un tutt’altro che improbabile contenzioso foriero di conseguenze ulteriormente pregiudizievoli. Sull’eventuale riaccredito, come detto, sono dovuti gli interessi, sia legali che moratori”*;

Il RUP ha quantificato gli interessi dovuti sul riaccredito della penale, ammontanti ad € 66.496,89, come da nota prot. 254/LS in data 03.12.2013;

L’art. 22, comma 5, del DM 145/2000 prescrive che *“sull’istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo ove costituito”*;

Il RUP ha già formalizzato la sua proposta di disapplicazione integrale della penale nella precitata relazione riservata sul conto finale prot. 232/LS del 29.08.2013;



Il DL si è già espresso nello stesso senso nelle sue controdeduzioni alle riserve iscritte sul registro di contabilità aggiornato al conto finale prot. 187/2012 D\_U del 10.09.2012;

La Commissione di collaudo ha già espresso identica indicazione nella relazione sul conto finale prot. 191/LS del 18.04.2013.

### **Tutto ciò premesso e considerato**

Vista l'Ordinanza 53 del 22/02/2013 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (*Ulteriori disposizioni di protezione civile volte all'individuazione dell'Amministrazione deputata al coordinamento delle iniziative avviate per il superamento della situazione di criticità legata alla messa in sicurezza della diga La Spina* – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2013);

Visto il d.lgs. 12.04.2006, n. 163;

Visto il d.P.R. n. 554 del 21.12.1999;

Visto il d.m. 19.04.2000 n. 145;

Richiamati tutti i precedenti provvedimenti sindacali e DGC adottati in forza dell'Ordinanza dell'OCDPC 53/2013;

Ravvisata la necessità di trasmettere il presente provvedimento:

- all'impresa appaltatrice, Tecnis S.p.A.;
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
- al Consorzio irriguo di secondo grado “Chierese Astigiano”;
- alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura – settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture, idriche;



## IL SINDACO

### DISPONE

di **prendere atto** di quanto espresso nelle premesse e per l'effetto:

- vista e condivisa la proposta del Responsabile unico del Procedimento nella relazione riservata sul conto finale prot. 232/LS del 29.08.2013; fatte proprie e condivise altresì le uniformi indicazioni rese dal Direttore dei Lavori nelle controdeduzioni alle riserve iscritte sul registro di contabilità aggiornato al conto finale prot. 187/2012 D\_U del 10.09.2012 e dalla Commissione di Collaudo nella relazione sul conto finale prot. 191/LS del 18.04.2013; nonché visto e condiviso il concorde parere legale reso sul punto in data 10.12.2013 prot. n. 4019, **accoglie l'istanza di disapplicazione integrale delle penali** da ultima formulata in data 04.03.2013 dall'impresa appaltatrice Tecnis S.p.A. (richiamando e ribadendo tutte le precedenti ulteriori e le motivazioni ivi incluse) e per l'effetto **dispone la restituzione** dell'intero importo delle penali ammontante ad € 248.649,90 oltre agli interessi legali e moratori maturati per € 66.496,89, come da nota RUP prot. 254/LS in data 03.12.2013, provvedendo conseguentemente all'emissione degli atti occorrenti e/o ritenuti più opportuni al fine della liquidazione dei predetti importi, subordinando l'effettivo pagamento alla presentazione dei necessari documenti fiscali e provvedendo altresì agli ulteriori eventuali necessari incombenti;



## Comune di Pralormo

---

Sindaco

➤ **dispone di trasmettere** il presente provvedimento:

- all'impresa appaltatrice, Tecnis S.p.A.;
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
- al Consorzio irriguo di secondo grado “Chierese Astigiano”;
- alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura – settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture, idriche;

Il Sindaco di Pralormo  
Dott. Lorenzo Fogliato